

Allegato D

Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

Art. 1

Elenco regionale delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. La presente disciplina, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), individua i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di seguito denominato Elenco, nonché le modalità per la gestione dello stesso.
2. L'Elenco è predisposto ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata struttura regionale competente.
3. L'Elenco è strutturato per Categorie di lavori come individuate nell'Allegato B) della L.R. n. 3/2010 e per fasce di importo di cui all'Allegato 1) alla presente disciplina.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i requisiti richiesti in relazione ad ogni categoria di lavori e fascia di importo previsti nell'Allegato 1) alla presente disciplina. Non possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato Codice dei contratti pubblici.
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco tutti gli operatori economici, individuali e non, legalmente costituiti, di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Domanda di iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 presentano domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.
2. Nella domanda devono essere indicate le categorie di lavori e le fasce di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Dalla domanda devono altresì risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché le informazioni di cui all'art. 6 della presente disciplina.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, il soggetto iscritto in Elenco deve confermare il mantenimento dei requisiti dichiarati che ne hanno consentito l'iscrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.

Art. 4

Formazione dell'Elenco

1. Per la formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblico.
2. L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l'intero anno solare.
3. L'Elenco è aggiornato bimestralmente e pubblicato, entro il mese successivo, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.
4. L'iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell'Elenco in cui è inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.

Art. 5

Variazione o perdita dei requisiti.

1. I soggetti iscritti nell'Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 devono presentare una nuova domanda di iscrizione. L'iscrizione a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente iscrizione.
2. La struttura regionale competente procede alla cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti, in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, comunicata dagli stessi o riscontrata d'ufficio dalla medesima struttura regionale.

Art. 6

Individuazione dei soggetti da invitare

1. I soggetti da invitare sono individuati tra quelli iscritti nell'Elenco, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Fermo restando il rispetto del criterio della rotazione, al fine di supportare la scelta dei soggetti da invitare, sono individuate le seguenti informazioni, contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, che devono rendere gli operatori economici che presentano domanda di iscrizione nell'Elenco:
 - a. sede legale;
 - b. sede operativa;
 - c. anno costituzione azienda;
 - d. fatturato annuale degli ultimi tre anni;
 - e. numero dipendenti annuali degli ultimi tre anni (con distinzione tra dipendenti a tempo indeterminato e determinato, con relativo costo);
 - f. in caso di interventi di manutenzione, disponibilità ad intervenire entro 24 ore;
 - g. possesso di idonee attrezzature;
 - h. possesso di certificazioni volontarie sulla qualità (ISO 9001:2015), in materia di gestione ambientale (ISO 14001:2015), in materia di gestione della sicurezza (ISO 45001:2018) e in materia di responsabilità sociale (SA 8000:2014);
 - i. iscrizione alle "White list" di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012;
 - j. iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016;
 - k. adozione del modello organizzativo e di gestione di cui al D.Lgs. 231/2001;

- l. regolarità contributiva e congruità dell'incidenza della manodopera: correntezza nel triennio antecedente l'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione in Elenco;
- m. corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza delle maestranze.

Art. 7

Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell'Elenco sono soggette a controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a cura dell'Amministrazione regionale.
2. I soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione che utilizzano l'Elenco ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della L.R. n. 3/2010, comunicano alla struttura regionale competente eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

CATEGORIE LAVORI	FASCE DI IMPORTO LAVORI	REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1
TUTTE LE CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE DI CUI ALLA TABELLA A DELL'ALLEGATO II.12 AL D.LGS. N. 36/2023	Fascia 1 Fino a Euro 50.000,00 Fascia 2 Da Euro 50.000,01 a Euro 149.999,99	<u>Possesso</u> dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti (ex art. 90 Dpr 207/2010) <u>a</u> <u>copertura dell'importo massimo della fascia</u> <u>o</u> attestazione SOA <u>a</u> <u>copertura dell'importo</u> <u>massimo della fascia</u>
	Fascia 3 Da Euro 150.000,00 a Euro 250.000,00	<u>Possesso</u> di attestazione SOA a <u>copertura dell'importo</u> <u>massimo della fascia</u>
	Fascia 4 Da Euro 250.000,01 a Euro 500.000,00	
	Fascia 5 Da Euro 500.000,01 a Euro 999.999,99	
	Fascia 6 Da Euro 1.000.000,00 a Euro 2.000.000,00	
	Fascia 7 Da Euro 2.000.000,01 a Euro 3.500.000,00	
	Fascia 8 Da Euro 3.500.000,01 alla Soglia di rilevanza europea	